N. R.G. 16221/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione Specializzata in Materia di Impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	Presidente
dott. Alessia Busato	Giudice est.
dott. Angelica Castellani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **16221/2019** promossa da:

P[redacted] C[redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted], elettivamente domiciliato presso il difensore

ATTORE

contro

R[redacted] T[redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted], elettivamente domiciliato presso il difensore

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per parte attrice:
Il procuratore di C[redacted] P[redacted], nella denegata ipotesi di reiezione della domanda di remissione della causa nella fase istruttoria, così precisa le conclusioni:
In via principale: Annullarsi il contratto di trasferimento delle quote della società G[redacted] S.r.l. ([redacted]), intervenuto il 06.09.2018 per scrittura privata autentica a ministero Notaio R[redacted] M[redacted] (rep.5258), tra C[redacted] P[redacted] (cedente) e T[redacted] R[redacted] (cessionario), per i motivi dedotti negli atti e verbali di causa e, per l'effetto, disporsi la retrocessione della quote pari a nominali €.9.500,00 di detta società nella proprietà, intestazione e disponibilità di C[redacted] P[redacted], con ogni conseguente statuizione per l'iscrizione/trascrizione della emananda sentenza nel competente Registro Imprese.
In via subordinata: Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, accertarsi e dichiararsi la risoluzione per inadempimento grave e persistente del cessionario T[redacted] R[redacted], rispetto al contratto di trasferimento delle quote della società G[redacted] S.r.l. (Piva n°01237440209), intervenuto il 06.09.2018 per scrittura privata autentica a ministero Notaio R[redacted] M[redacted] (rep.5258), tra C[redacted] P[redacted] (cedente) e T[redacted] R[redacted] (cessionario), per i motivi dedotti nella narrativa che precede e, per l'effetto,

Firmato Da: DEL PORTO RAFFAELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 9578 - Firmato Da: BUSATO ALESSIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 145564

disporsi la retrocessione della quote pari a nominali €.9.500,00 di detta società nella proprietà, intestazione e disponibilità di C[redacted] P[redacted], con ogni conseguente statuizione per l'iscrizione/trascrizione della emananda sentenza nel competente Registro
In ogni caso: Spese e competenze di causa rifuse.

Per parte convenuta:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
-accertata e dichiarata, la validità del contratto di cessione quote sociali Rep. n. 5258 Racc. n. 3605, del 06-09-2018 a ministero Dott.ssa R[redacted] M[redacted] per tutte le motivazioni dedotte in narrativa, respingersi le domande, tutte svolte dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria nelle spese diritti ed onorari di causa.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: -accertata e dichiarata la condotta contrattuale del sig. T[redacted], respingersi le domande tutte svolte in atto di citazione, compresa l'eccezione di inadempimento contrattuale, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti indicati in atti e comunque nel migliore dei modi.
Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA: Con ogni riserva istruttoria nei termini di legge

IN FATTO E IN DIRITTO

L'odierno attore, premesso di aver svolto per lunghi anni attività imprenditoriale nel settore della ristorazione con i cui proventi era riuscito ad acquistare un complesso immobiliare, posto in Borgo Mantovano (MN), del valore di diverse centinaia di migliaia di euro, che "*non risultava essere intestato a C[redacted] P[redacted] personalmente, ma è un cespite intestato alla società G[redacted] S.r.l.*", allegava che, sino al 6 settembre 2018, gli assetti proprietari della società G[redacted] s.r.l. lo vedevano titolare del 95% del capitale sociale mentre la di lui moglie N[redacted] S[redacted] era titolare del residuo 5%.
Allegato di soffrire da lunghi anni di gravi patologie, quali diabete e fibrillazione atriale, alle quali, nel corso del 2017, si erano sommati problemi di salute psicologica, che, nel corso del 2018, si erano conclamati in una grave forma di depressione maggiore, allegava che la depressione e l'assunzione di psicofarmaci per lungo tempo avevano fortemente inciso anche sulle sue capacità cognitive e di discernimento.
Premesso che, nel corso dell'estate del 2018, R[redacted] T[redacted], marito di C[redacted] S[redacted] sorella d'odierno attore, lo aveva convinto a trasferirgli l'intestazione delle quote di proprietà della società G[redacted] S.r.l., prospettandogli che avrebbe provveduto alla sua gestione nell'interesse esclusivo del cedente, allegava di aver ceduto a R[redacted] T[redacted] la sua intera quota di partecipazione per un corrispettivo formalmente indicato in atto di €.9.500,00.
Precisato che, contrariamente a quanto promesso, la gestione della G[redacted] S.r.l. da parte di R[redacted] T[redacted] non era stata svolta nell'interesse della società e degli ex soci, ma si è contraddistinta per operazioni contrarie alla regole di buona gestione, allegava che R[redacted] T[redacted], sfruttando lo stato di grave malattia in cui versava, aveva ottenuto il trasferimento a proprio favore delle quote pari a nominali €.9.500,00, senza nulla versare a titolo di corrispettivo, così sostanzialmente divenendo proprietario di un complesso immobiliare di rilevante valore in danno del cedente.
Allegato che l'atto di trasferimento era annullabile sia perché il cedente, a causa del suo stato di salute fisica e soprattutto mentale, nell'estate del 2018 era "*incapace di contrarre, ai sensi del combinato disposto tra gli artt.1425, II° comma e 428 c.c.*" sia perché si era "*in presenza di un grave vizio del consenso ex art.1427 e ss. c.c. (errore, violenza e dolo)*" in quanto "*C[redacted] P[redacted] vittima*

Firmato Da: DEL PORTO RAFFAELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 9578 - Firmato Da: RUSATO ALESSIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 145540

dell'indebolimento psichico sopra descritto ed a causa della falsa rappresentazione della realtà come prospettata da T[redacted] R[redacted], gli ha trasferito la titolarità delle quote rappresentative del 95% del capitale della G[redacted] S.r.l. così trasferendogli la proprietà di un complesso immobiliare del valore di svariate centinaia di migliaia di euro, senza il versamento del corrispettivo".
Allegava, inoltre, che il contratto di trasferimento delle quote del 06.09.2018, rispetto alla posizione di C[redacted] P[redacted], "*risulta soggetto alla possibilità di essere risolto, per inadempimento, ai sensi dell'art.1453 c.c., in quanto l'acquirente non ha realmente versato il corrispettivo indicato a rogito di €.9.500,00 rendendosi così gravemente e palesemente inadempiente*".
Concludeva pertanto come in epigrafe indicato.

Si costituiva R[redacted] T[redacted] che precisava che, negli ultimi anni, la gestione della società era risultata fallimentare, in quanto, già nel momento in cui l'attore e la di lui moglie avevano deciso di alienare le quote di G[redacted] srl l'immobile di proprietà della società risultava in stato di abbandono e chiusura da diversi mesi.
Allegato pertanto come "*le affermazioni di controparte siano fortemente ridimensionate dai fatti (Detto complesso immobiliare, del valore di diverse centinaia di migliaia di euro...) tenendo conto sia del mutuo fondiario, in parte non onorato, gravante sull'immobile, sia dello stato di degrado e vetustà in cui versava il ristorante (ormai chiuso e ammalorato dalle diverse gestioni che si sono susseguite, dagli anni 90 ad oggi)*" precisava che era stata la grave situazione economica in cui versava il sig. C[redacted] P[redacted] nonché le società allo stesso riferibili, ad aver indotto lui e l'altro socio minoritario, ad alienare le quote di G[redacted] srl, avendo intuito da tempo che anche quest'ultima società avrebbe subito la stessa sorte di altra società dell'attore – la P[redacted] M[redacted] srl - dichiarata fallita.
Allegato che, ai fini dell'annullamento del contratto era necessaria non solo la prova dello stato di incapacità naturale ma anche la prova della malafade dell'altro contraente, contestava la sussistenza di entrambi i requisiti nonché dei presupposti per l'annullamento del contratto per vizio del consenso.
In merito alla domanda di risoluzione per inadempimento precisava che il pagamento era realmente avvenuto mediante la consegna al sig. C[redacted] P[redacted] dell'assegno bancario B[redacted] I[redacted] n. 8325295851-02, che risultava ancora nelle mani dell'attore e che non era stato posto all'incasso dichiarandosi disponibile, qualora i termini dell'incasso fossero scaduti, "*a sostituire il predetto assegno bancario, con altro assegno bancario, circolare o con bonifico bancario, previa restituzione del primo titolo e/o presentazione da parte del sig. C[redacted] P[redacted] di denuncia di smarrimento o distruzione*".
Chiedeva pertanto il rigetto delle domande attoree.

***

La domanda di annullamento del contratto ex art. 428 cod. civ. non può trovare accoglimento.
In primo luogo si osserva come non vi sia idonea prova dello stato di incapacità naturale dell'attore alla data della conclusione del contratto per cui è causa.
Parte attrice ha prodotto quale doc. 2 alcune certificazioni mediche e referti di analisi attinenti ad una visita cardiologica sostenuta nel maggio del 2018 ed a un accesso presso il pronto soccorso nel giugno del 2018 con diagnosi di colica renale.
Trattasi all'evidenza di documentazione irrilevante ai fini dell'accertamento dello stato di incapacità naturale dell'attore al settembre del 2018.
Quanto al documento prodotto sub 3 si tratta di una relazione psichiatrica nella quale si dà atto che l'attore, nel luglio del 2018, presentava un quadro sintomatologico compatibile con la diagnosi di

Firmato Da: DEL PORTO RAFFAEL E Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: c6578 - Firmato Da: RUSATO ALESSIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 145528

depressione maggiore e un rallentamento cognitivo che ha richiesto un ricovero in psichiatria dal 11 al 24 luglio del 2018.
L'omessa produzione della cartella clinica relativa a tale ricovero impedisce ogni ulteriore valutazione sull'entità di tale "*rallentamento cognitivo*" e sulle sue cause senza considerare che gli elementi emersi in corso di causa non confortano l'allegazione attorea in quanto il contratto per cui è causa risulta sottoscritto ad oltre un mese dalla dimissione e in ogni caso non vi è coincidenza tra "*rallentamento cognitivo*" e "*incapacità di comprendere....*".
Inoltre il notaio che ha autenticato la sottoscrizione dell'atto di cessione ha dichiarato di aver spiegato la scrittura e, soprattutto, all'atto di cessione ha partecipato anche la coniuge convivente con l'attore (come si evince dai dati anagrafici riportati sulla stessa scrittura privata).
Se è astrattamente possibile che il notaio non sia stato in grado di apprezzare lo stato di incapacità naturale dell'attore è scarsamente coerente con l'*id quod plerumque accidit* che questo non fosse a conoscenza della coniuge convivente.
Né le prove orali richieste da parte attrice paiono essere rilevanti limitandosi a confermare quanto emerge dalla documentazione medica e a voler provare che, nell'estate del 2018, l'attore preferisse rimanere sempre in casa, comportamento compatibile con uno stato di depressione maggiore ma non comprovante uno stato di incapacità naturale.
Ogni ulteriore approfondimento medico legale si appalesa in ogni caso ultroneo perché non è stata offerta prova della mala fede del convenuto in merito allo stato di incapacità naturale dell'attore.
Sotto tale profilo se anche può presumersi che il convenuto, stante il rapporto di affinità, fosse a conoscenza delle problematiche di salute dell'attore, da ciò non può certo desumersi che l'attore fosse a conoscenza dell'ipotizzato stato di incapacità naturale la cui sussistenza, come si è visto, pare essere sfuggita non solo al notaio rogante ma alla stessa coniuge convivente dell'attore.
Né la conoscenza dell'eventuale stato di incapacità naturale può desumersi dalla tipologia di contratto.
Nessuna prova è stata offerta in merito al presumibile valore effettivo della quota della società oggetto di cessione al valore nominale.
Parte attrice ribadisce più volte che la società è proprietaria di un immobile di notevole valore ma tale allegazione, comunque generica e non documentata[1], non costituisce prova della situazione patrimoniale della stessa che impone una valutazione complessiva di tutte le voci dell'attivo e del passivo della società, impossibile in questa sede non avendo alcuna delle parti prodotto o chiesto l'acquisizione di documentazione contabile (quand'anche i soli bilanci) della stessa.

La domanda di annullamento per vizi del consenso non può trovare accoglimento.
Sotto tal profilo si osserva che parte attrice pare ricondurre tale domanda da un lato allo stato di incapacità naturale e dall'altro all'omesso versamento del corrispettivo ("*il contratto di trasferimento delle quote sociali de quo è alternativamente annullabile, in quanto siamo comunque in presenza di un grave vizio del consenso ex art.1427 e ss. c.c. (errore, violenza e dolo). Vero è che C[redacted] P[redacted], vittima dell'indebolimento psichico sopra descritto ed a causa della falsa rappresentazione della realtà come prospettata da T[redacted] R[redacted], gli ha trasferito la titolarità delle quote rappresentative del 95% del capitale della G[redacted] S.r.l. così trasferendogli la proprietà di un complesso immobiliare del valore di svariate centinaia di migliaia di euro, senza il versamento del corrispettivo*").
Sotto il primo profilo non può che richiamarsi quanto già visto sopra. Quanto al secondo aspetto è evidente che l'inadempimento al pagamento del prezzo della cessione (situazione che si colloca sul piano degli effetti del contratto e non della sua genesi) non può costituire una "*falsa rappresentazione*

[1] Parte attrice parla di un valore di svariate centinaia di migliaia di euro ma in atti non vi è alcun elemento da cui desumere neppure in via indiziaria il valore dell'immobile quali l'atto di acquisto del bene da parte dell'attore o della società.

Firmato Da: DEL PORTO RAFFAELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: cc578 - Firmato Da: RISSATO ALESSIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 145522

della realtà" e non attenendo alla formazione del consenso.

Quanto all'allegato inadempimento si osserva che nei rapporti tra le parti la quietanza di pagamento ha valore di confessione stragiudiziale resa alla controparte ("*la quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale in ordine al fatto estintivo dell'obbligazione ai sensi dell'art. 2735 cod. civ., e, come tale, solleva il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso, se e nei limiti in cui la stessa sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, l'autore e il destinatario di quella dichiarazione di scienza*"; cfr. C. Cass. 21258/2014).
Da ciò consegue l'inammissibilità della capitolazione attorea, con riguardo alla prova testimoniale, volta a dimostrare che "*difformemente da quanto dichiarato nella scrittura privata autenticata 06.09.2018, nulla riceveva a titolo di corrispettivo per la cessione della sua quota 95% della G[redacted] S.r.l.*".
Nel caso in esame il valore probatorio della confessione stragiudiziale è comunque parzialmente superato dalle dichiarazioni rese dal convenuto che, sulla medesima capitolazione di cui sopra, ammessa in sede di interpello, ha riconosciuto, come peraltro già effettuato in sede di costituzione, di aver effettuato il pagamento mediante la consegna di un assegno bancario che non è stato incassato.
E' pertanto evidente che, ad oggi, l'obbligazione di pagamento del corrispettivo non può ritenersi adempiuta in quanto è noto che "*in tema di adempimento di obbligazioni pecuniarie mediante il rilascio di assegni bancari, l'estinzione del debito si perfeziona soltanto nel momento dell'effettiva riscossione della somma portata dal titolo, poiché la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo"*"(cfr. C. Cass. 14372/2018).
Ciò posto ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per dichiarare la risoluzione dell'atto di cessione per inadempimento del convenuto.
Come statuito dalla Suprema Corte "*la colpa dell'inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta sino a prova contraria e tale presunzione è superabile solo da risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili. Ne consegue che non può essere pronunciata la risoluzione del contratto in danno della parte inadempiente, ove questa superi la presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, dimostrandone la non imputabilità a causa dell'ingiustificato rifiuto della controparte di ricevere la prestazione*" (cfr. C. Cass. 2853/2005 confermata da C. Cass. 8924/2019).
Nel caso in esame non vi è prova che l'attore abbia posto all'incasso l'assegno e questo non sia stato onorato[2] e, per contro, il convenuto, sin dalla costituzione, si è dichiarato disponibile a sostituire l'assegno già consegnato con altro o a provvedere al pagamento mediante bonifico previa restituzione dell'assegno bancario o previa consegna di una denuncia di smarrimento o sottrazione.

In considerazione di quanto sopra le domande di parte ricorrente non possono trovare accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in assenza di nota e tenuto conto del valore della controversia come dichiarato in atti, in euro 5077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

---

[2] Solo nella comparsa conclusionale di replica parte attrice ha allegato che l'assegno bancario sarebbe stato esibito in sede di rogito "*e poi ripreso dal Trida*". Trattasi di circostanza che parrebbe esterna all'ambito di operatività della confessione stragiudiziale dell'attore valutata congiuntamente alla confessione giudiziale del convenuto ma tale allegazione è tardiva e, come tale, è rimasta priva di adeguato sostegno probatorio.

Firmato Da: DEL PORTO RAFFAELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 00678 - Firmato Da: RUSATO ALESSIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 145544

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:

rigetta le domande di parte attrice;

condanna parte attrice a tenere indenne parte convenuta delle spese di lite e pertanto a corrisponderle la somma di euro 5077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 9 dicembre 2022

Il Giudice est. Il Presidente

Alessia Busato Raffaele Del Porto

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209

Firmato Da: DEL PORTO RAFFAELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 9657B - Firmato Da: BUSATO ALESSIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1455